



PROXIGAS

**Sintesi delle osservazioni
Proxigas sugli spunti s13 e S14
del DCO 571/2022/R/gas**

7 dicembre 2022



Premessa

Il DCO 571/2022/R/gas, avente ad oggetto "*Criteri per l'aggiornamento infra-periodo per gli anni 2023-2025 della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG)*", esprime, tra l'altro, gli orientamenti di Arera riguardo all'introduzione di tempistiche di liquidazione degli eventuali saldi negative nelle fatture di distribuzione (cfr. paragrafi 11.3, 11.4., 11.5 e 11.6 del DCO).

Più in dettaglio, l'Autorità intende integrare, a decorrere dall'1 gennaio 2023, il Codice di Rete per il servizio di distribuzione gas (CRDG) prevedendo che, nei casi in cui le note di credito abbiano una dimensione tale da comportare un importo totale della fattura di distribuzione negativo, l'impresa di distribuzione sia tenuta alla relativa liquidazione nei confronti dell'Utente della Distribuzione (UdD) "*entro la tipica scadenza di pagamento delle fatture di distribuzione disposta dal CRDG*" (cfr. paragrafo 12.4.5 del CRDG), ovvero entro 30 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura.

Un simile approccio, evidentemente volto a rendere simmetriche ed equiparare - in modo esplicito - le tempistiche di accredito di eventuali importi a favore degli UdD a quelle di pagamento del servizio in riferimento a condizioni normali, pare del tutto ragionevole - appunto - in condizioni normali (in riferimento alle quali sono state definite le regole del CRDG inerenti la fatturazione del servizio e nelle quali le imprese di distribuzione possono già autonomamente applicare a tale equiparazione per gli eventuali specifici casi di conguagli e/o restituzioni di importi in precedenza fatturati). Ove, tuttavia, la fatturazione negativa sia conseguenza strutturale di una situazione eccezionale come quella corrente, si ritiene che un approccio come quello delineato, per non indurre criticità sugli operatori coinvolti nel processo, debba necessariamente essere accompagnato anche da un'omologa equiparazione a tali tempistiche delle tempistiche di versamento da parte della CSEA degli importi corrispondente. Ciò nell'interesse e a beneficio di tutto il sistema.

Di seguito si richiamano, più in dettaglio, le osservazioni alla base della richiesta che sarà formulata anche nella risposta Proxigas al DCO 571/2022/R/gas.

Osservazioni di dettaglio

Con riferimento all'attuale testo del CRDG, si osserva che il Codice parla di pagamento delle fatture di vettoriamento solo come obbligo dell'utente, ma ci sembra evidente che tale dicitura si stia utilizzata – ai tempi della redazione del codice – pensando all'usuale ciclo delle fatture di vettoriamento che, normalmente, sono a debito del venditore, ma che la stessa tempistica sia applicabile in linea di principio a tutte le fatture di vettoriamento. Ciò è in effetti riscontrabile nelle prassi in uso presso molti distributori che, in condizioni normali, quando emettono note credito nei confronti dei venditori inseriscono scadenze di pagamento in linea con le tempistiche indicate nel CRDG.

Questo, appunto, in condizioni normali. Nella situazione corrente, tuttavia, caratterizzata da dinamiche tutt'altro che usuali, si sono creati fenomeni che stanno mettendo a forte rischio l'equilibrio economico – finanziario degli operatori, a causa del forte aumento delle componenti negative introdotte dai provvedimenti governativi e regolate attraverso la fattura di distribuzione: ci riferiamo sia alla componente UG2c, sia agli importi dei bonus sociali che, per effetto dell'introduzione delle componenti integrative CCI, *sono aumentati anche di 30 volte* rispetto al valore del bonus base.



L'aumento di queste componenti ha fatto proliferare i casi di fatture di vettoriamento negative, con un corrispondente flusso economico a favore dei venditori di importo molto rilevante: in questo contesto la liquidazione delle fatture negative a 30gg fine mese data emissione, combinata con le normali tempistiche di liquidazione degli importi da parte di CSEA ai distributori, comporterebbe ingenti criticità finanziarie per gli stessi. Infatti, i distributori si vedrebbero erogati da parte della CSEA gli importi che devono anticipare agli UdD solo in un momento successivo ed in ritardo rispetto al momento di liquidazione delle fatture negative, assumendo nella sostanza il ruolo di "banca" finanziatrice del sistema e attingendo quindi a proprie risorse (ammesso che ne abbiano disponibili) o facendosi a loro volta finanziare (ove riescano a farlo), senza alcun riconoscimento dei costi da sostenere per un simile finanziamento.

In questa situazione particolare ed eccezionale è evidente che simili fatture, strutturalmente negative, non possano essere equiparate alle usuali note di credito, e anche l'espressione "nota di credito" utilizzata nel DCO 571/2022/R/gas appare impropria e fuorviante, in quanto una nota di credito si riferisce ai casi tassativamente elencati dall'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 e viene sostanzialmente originata in caso di rettifiche/ricalcoli di fatture emesse, allorché a fronte dell'erogazione di beni/servizi deve essere restituita o riaccreditata una partita economica in precedenza oggetto di fatturazione attiva da parte dell'impresa di distribuzione; casistica, questa, riconducibile unicamente alle condizioni ordinarie e normali più sopra ricordate e non, di certo, all'attuale, eccezionale situazione congiunturale, nella quale gli importi negativi non derivano dalla rettifica di fatture precedentemente emesse, bensì si generano a seguito della "particolare" applicazione di componenti fissate a valore negativo per trasferire il sostegno economico dello Stato ai consumatori.

D'altra parte, se non si prevede urgentemente un correttivo a monte, tali criticità finanziarie sono destinate a riverberarsi a valle sui venditori, che incasserebbero con ritardo le fatture negative contenenti le componenti negative erogate ai clienti finali, trovandosi quindi, di fatto, a fare da cassa di compensazione in quanto ultimo anello della catena. A questo proposito, infatti, giova ricordare che:

- la componente negativa UG2 è una componente degli oneri generali di sistema che deve essere fatturata con le competenze del mese; la sua erogazione al cliente, quindi, non può in ogni caso essere posticipata;
- per il bonus sociale, sebbene la regolazione preveda che la corresponsione al cliente debba essere effettuata una volta che il venditore ha ricevuto le somme dal distributore, la prassi in uso fra le società di vendita è sempre stata quella di erogare comunque il bonus al cliente una volta ricevuta dal SII l'informazione sulle forniture da agevolare, indipendentemente dall'avvenuta riscossione delle somme; ciò in coerenza con la disciplina dei bonus sociali, che prevede interlocuzioni dirette fra SII e controparti commerciali e consente quindi alle società di vendita la fatturazione dei bonus in autonomia, a totale beneficio dei clienti finali.

È del tutto evidente, quindi, che la mancata risoluzione delle criticità evidenziate potrebbe, in ultima analisi, andare addirittura a detrimento dei clienti finali, se i venditori decidessero di sospendere le prassi in uso ed in particolare quella di erogare i bonus in anticipo, iniziando invece ad applicare le scadenze più ampie previste dalla regolazione¹.

¹ In particolare l'art. 11.1 dell'allegato A alla del. 63/2021/R/com prevede che "Il venditore è tenuto a trasferire al cliente domestico titolare del punto di prelievo e/o del punto di riconsegna interessato dalla compensazione, la componente tariffaria compensativa riconosciuta dall'impresa di distribuzione. Il trasferimento deve avvenire nella prima fattura emessa successiva alla data di fatturazione della medesima componente da parte



Ma è altrettanto evidente che questa non può essere considerata una soluzione valida per il sistema gas nel suo complesso, in primis per i clienti finali per cui le agevolazioni sono state introdotte.

In altre parole, se è pienamente ragionevole che ai clienti finali vengano corrisposte le agevolazioni il più rapidamente possibile, non pare equo però che tale obiettivo venga raggiunto sovraesponendo anticipatamente gli operatori (siano essi distributori o utenti) per importi che potranno essere recuperati solo successivamente, nell'articolato meccanismo di trasferimento di un sussidio dallo Stato ai clienti finali.

Conclusioni

Pertanto, riteniamo essenziale per salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario di tutti gli operatori e a beneficio dell'intero settore, inclusi i clienti finali destinatari delle agevolazioni, che l'esplicitazione di una tempistica di pagamento simmetrica per le fatture di vettoriamento (sia a debito che a credito degli UdD) sia accompagnata da un simmetrico anticipo delle tempistiche di liquidazione degli importi da parte di CSEA.

Pertanto, si richiede, unitamente alla proposta di modifica di cui ai punti 11.5 e 11.6 del DCO, **di abbreviare a 30 giorni (28÷29, per i tempi tecnici di trasferimento bancario) i tempi di erogazione da parte della CSEA delle partite dovute alle imprese di distribuzione, che dovranno essere rendicontate entro il 10/15 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione. Si propone quindi di rendere strutturali le modalità adottate con la circolare 47/2022/GAS per il mese di dicembre 2022.**

In tal modo, si avrebbe l'effetto di salvaguardare da una eccessiva esposizione finanziaria sia le imprese di vendita che quelle di distribuzione.

dell'impresa di distribuzione". È di tutta evidenza come, in assenza di una tempistica di pagamento certa e tempestiva per le fatture di vettoriamento a credito del venditore, il bonus non può intendersi come "ricevuto" per il solo fatto di essere stato contabilizzato in una fattura di vettoriamento, poiché una somma può intendersi ricevuta solo se: viene liquidata o viene portata in compensazione di altre partite a debito (come avviene normalmente con le fatture di vettoriamento di ammontare positivo, dove le componenti negative vanno a compensare le maggiori somme a debito del venditore). E analogamente, perché i distributori possano trasferire i corrispondenti, rilevanti importi ai venditori utenti delle proprie reti, è necessario che abbiano la disponibilità delle relative somme da parte della CSEA.